

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 2018

Scadenza versamento in acconto (16/06/2018)

AVVISO

Il **16 giugno 2018** scade il termine per il versamento dell'acconto della TASI. L'**acconto** è pari alla metà del tributo dovuto per l'anno in corso, calcolato applicando, alla base imponibile IMU, le seguenti aliquote e detrazioni:

Tipologia	Aliquote/ PER MILLE
Abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 sia per il proprietario che per l'utilizzatore	Esente
Immobili destinati ad attività produttive (cat. D) di cui al comma 380 della legge n. 228/2012	2
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1
Beni-merce	2,5
Altri immobili	2
Aree fabbricabili	ZERO
Fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo grado di parentela o affinità come propria residenza principale	ZERO
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (SOLO cat. A/1, A/8 e A/9)	1,4

Chi deve pagare

La TASI deve essere pagata:

- per il **90%** dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, (diversi dall'abitazione principale), aree fabbricabili situati nel territorio comunale, e i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- per il **10%** dagli utilizzatori degli immobili (diversi dall'abitazione principale)

In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

APPLICAZIONE DELLA TASI PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)

Si informa, che, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la TASI, per analogia all'abitazione principale, è esente**, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione TASI, corredata dalla documentazione attestante lo stato di pensionato e la posizione AIRE. In mancanza di tale dichiarazione sarà impossibile accedere al beneficio di legge.

NUOVO REGIME PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

Ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge di stabilità n. 208/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, cioè genitori e figli viene applicata una riduzione del 50% della base imponibile.

Per poter usufruire del beneficio devono manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non classificato nelle categorie A1-A/8-A/9.

Si informa che l'agevolazione in argomento ha validità dalla data della registrazione del contratto di comodato.

SI RICORDA inoltre che per beneficiare delle suddette agevolazioni, occorre presentare la dichiarazione IMU, corredata dalla documentazione di cui sopra entro il **30 giugno 2019**.

Quali immobili non pagano la TASI

Non sono assoggettati al pagamento della TASI:

- i terreni agricoli;
- i rifugi alpini non custoditi, i bivacchi e i punti di appoggio;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;

Come pagare

Il versamento del tributo deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (**1394**) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze – **SOLO per le cat. A1/-A/8-A/9**

3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali

3961 – TASI su altri fabbricati

La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a €. **5,00**.

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Fiscalità Locale del Comune.

Il Funzionario Responsabile TASI